

L'ICF e la nuova normativa

Dlgs 66/2017: la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

CENTRO
TERRITORIALE
SERVIZI
CREMONA

Decreto legislativo 13 aprile
2017 n. 66 «Norme per la
promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con
disabilità»

Art. 1, comma 181, c

Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità e riconoscimento delle differenti modalità
di comunicazione attraverso:

1. Ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno...
2. Revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico
3. Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale
4. Previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica
5. Revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le modalità residue
6. Revisione e razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione
7. Obbligo di formazione iniziale...

Capo I Principi generali

L'inclusione scolastica:

(...) si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità...

...nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, attraverso la definizione e condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.....

viene promossa la partecipazione delle famiglie e delle associazioni di riferimento...

Le norme sono applicate esclusivamente agli alunni con disabilità certificata ai sensi art. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell' inclusione scolastica

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono le prestazioni per l'inclusione scolastica art.3

STATO:

- a. Docenti per il sostegno didattico
- b. Definizione organico ATA
- c. Assegnazione dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza...
- d. Assegnazione contributo economico...

Stato

...Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

...Individuazione dei criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici...

Enti locali

Interventi necessari per garantire:

- l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale...in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici...
- I servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica...
- Accessibilità e fruibilità degli spazi fisici ...

Art.4

L'art.4, applicativo del n.4 della lett. c) del comma 181 della Legge di delega, indica i criteri cui dovrà attenersi l'INVALSI per formulare gli «indicatori per valutare la qualità dell'inclusione scolastica» realizzata nelle singole scuole e nelle singole classi.

- Livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica con inseriti gli indicatori previsti dall'INVALSI, indicando a che livello sono stati raggiunti ed esplicitando come obiettivi da raggiungere quelli in cui risulta deficitaria
- Percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione. Ciascuna scuola dovrebbe esplicitare i criteri che ha utilizzato per la formulazione del PEI
- Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nella elaborazione del Piano per l'inclusione scolastica
- Realizzazione di iniziative per la Valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico
- Utilizzo criteri e strumenti condivisi per la valutazione dei risultati
- Grado di accessibilità e fruibilità delle risorse

Capo III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- Il capo III, costituito dall'unico art. 5 concernente l'accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva e della successiva valutazione del Profilo di funzionamento, è una delle maggiori novità del decreto

Capo III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica art. 5

Esso modifica radicalmente la formulazione originaria della stessa norma contenuta nello schema di decreto n. 378 approvato dal Governo il 14/1/2017 e modifica altresì sia l'art. 4 che l'art. 12 della Legge 104/1992.

La norma originaria attribuiva alla commissione medico legale sia la funzione di accertamento che quella di valutazione dei bisogni educativi e della conseguente quantificazione delle risorse per l'alunno.

Adesso invece si mantiene l'attuale distinzione netta sia per compiti che per composizione di due commissioni:

1. quella medico-legale dell'INPS per l'accertamento della disabilità;
2. quella dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL integrata dalla famiglia e da un docente della scuola per la redazione del Profilo di funzionamento (che ricomprende la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale).

Estensione
dell'adozione dei criteri
dell'ICF anche
all'accertamento della
condizione di disabilità
(D.Lgs 96/2019, art. 4,
Modifica all'art. 5 del
D.Lgs 66/2017)

Capo III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

In concreto, l'iter procedurale che ne consegue è il seguente:

1. I genitori, probabilmente sempre tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell'INPS, fanno richiesta all'INPS per la visita di accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.
2. Entro 30 giorni l'INPS comunica la data della visita.
3. Quando l'accertamento di disabilità riguarda persone in età evolutiva (o dei minori), le commissioni medico-legali sono così costituite:

- un medico legale che le presiede;
- due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute del richiedente (novità di questo decreto);
- un assistente specialistico o un operatore sociale individuati dall'Ente lo
- un esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS un
- un medico dell'INPS

4. La famiglia trasmette la certificazione di disabilità, redatta sulla base dell'ICD:
 - a) all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza, per la redazione del Profilo di funzionamento secondo l'ICF-CY;
 - b) al Comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale previsto dall'art. 14 della Legge 328/2000;
 - c) alla scuola, per la redazione del PEI.

UVM

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL è composta da:

- un medico specialista nella patologia certificata dalla commissione medicolegale;
- un neuropsichiatra infantile;
- un terapeuta della riabilitazione;
- un assistente sociale.

L'UVM, «con la collaborazione dei genitori» e la partecipazione di «un docente della scuola» cui è iscritto l'alunno, redige il Profilo di funzionamento secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF-CY

La commissione non si limita a formulare la Diagnosi funzionale, ma redige il Profilo di funzionamento che, come detto, viene formulato sulla base dei criteri dell'ICF-CY

Profilo di funzionamento

Questo nuovo Profilo di funzionamento:

1. Unifica la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale.
2. Consiste nella descrizione delle funzioni corporee danneggiate, ivi comprese quelle intellettive, e delle potenzialità, tenendo conto delle «facilitazioni» e delle «barriere» presenti nel contesto di vita della persona.
3. Definisce «le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica» (ad esempio, insegnante di sostegno, assistenza all'autonomia e alla comunicazione, assistenza di base e igienica, ausili, ecc.) in relazione al contesto di vita scolastica dell'alunno.

Profilo di funzionamento

Sulla base del Profilo di funzionamento vengono redatti:

- il Progetto individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 da parte del Comune di residenza (in collaborazione con la famiglia e gli operatori necessari);
- il Piano educativo individualizzato (PEI) da parte del consiglio di classe con la partecipazione dei genitori e il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare aggiornato a ogni passaggio di grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona».

Il comma 6 dell'art. 5

Prevede l'emanazione entro 180 giorni di un decreto interministeriale, previa intesa Stato-Regioni, contenente le linee guida per l'attuazione dettagliata di quanto previsto da questo articolo.

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione (artt. 6-11)

- Il capo IV costituisce l'innovazione maggiore del decreto rispetto al sistema attualmente in vigore, specie con le conseguenze sulla quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno.
Gli artt. 6 e 7, comma 1, riguardano la formulazione del Progetto individuale di cui all'art. 14 della Legge 328/2000, da parte del Comune di residenza, su richiesta e in collaborazione con la famiglia e sulla base del Profilo di funzionamento.
Viene esplicitato che il Progetto individuale è redatto anche in collaborazione con la scuola, dal momento che il PEI diventa parte integrante del Progetto individuale, come già detto nell'art. 2, comma 2 del decreto.

Progetto individuale

Il Progetto individuale, che per molti anni è stato trascurato, viene particolarmente evidenziato nel decreto, probabilmente anche a seguito di un crescente numero di sentenze degli ultimi anni che hanno messo in luce l'obbligatorietà a carico dei Comuni della sua redazione e attuazione nel momento in cui la famiglia lo richieda.

comma 2 dell'art. 7

Il comma 2 dell'art. 7 stabilisce che il PEI è formulato sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento:

- 1. dai docenti della classe dell'alunno con disabilità;
- 2. con la partecipazione della famiglia, e in mancanza di essa del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno;
- 3. con la partecipazione delle figure professionali interne o esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e che sono coinvolte nel lavoro educativo (e non) con l'alunno con disabilità;
- 4. «con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare».

Il PEI (Piano educativo individualizzato)

- «Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione (Legge 104/1992, art. 12, comma 3), dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie».
- «Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata». Ciò è importante poiché vengono esplicitati i criteri di valutazione, che sono differenti per la scuola del primo ciclo (Legge 104/1992, art. 16, comma 2 e OM 90/2001, art. 11, commi 11 e 12) e per quella del secondo ciclo (Legge 104/1992, art. 16, comma 3 e OM 90/2001, art. 15).
- «Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione». Questa specifica è importante per fugare le interpretazioni che ritengono che l'alternanza non sia obbligatoria per gli alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato. **Anche il Ministro, nel comunicato stampa del 3/8/2017 sul parere positivo della Conferenza Unificata sulla Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro, ha sottolineato l'attenzione che occorre avere per la frequenza degli alunni con disabilità in tale alternanza.**

ART. 10

L'art. 10 descrive la nuova procedura per la richiesta e l'assegnazione delle ore di sostegno che prenderà avvio dal 1° gennaio 2019:

- «Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno
- Valutate le proposte di ore di sostegno dei singoli dirigenti scolastici, il GIT effettua una propria proposta all'USR circa il numero delle ore di sostegno da assegnare alle singole scuole.
- «L'USR assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia» di propria spettanza. È da supporre che l'assegnazione venga fatta ai singoli GIT e questi ritrasmettano i dati alle singole scuole, i cui dirigenti assegneranno le ore ai singoli alunni.

art. 9, commi
da 4 a 7
GIT

- Il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) è un nuovo organo introdotto dal Decreto, istituito in ciascun ambito territoriale e composto da personale direttivo, docente e ispettivo nominato dall'USR.

Vengono elevati a rango di norma legislativa il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione, art. 8) che è parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), organo di consulenza delle singole scuole.

Il GLI è presieduto dal dirigente scolastico che nomina i suoi componenti tra i docenti (curricolari e di sostegno) e il personale ATA della scuola, cui si aggiungono gli operatori dell'ASL.

Per la definizione del PAI si avvale anche del supporto di studenti, genitori e associazioni del territorio, collaborando pure con le istituzioni pubbliche e private dello stesso.

GLI

- La nuova composizione del GLI sembra riduttiva rispetto a quella originaria del GLHI di cui all'art. 15, comma 2 della Legge 104/1992, dal momento che genitori, studenti e associazioni non sono più membri di diritto dello stesso per le funzioni di consulenza ai singoli consigli di classe per la realizzazione dei PEI degli studenti con disabilità, ma solo per la definizione e attuazione del PAI.
Inoltre è auspicabile che le nuove linee guida ministeriali prevedano forme elettive per i componenti del GLI, come ad esempio i rappresentanti dei genitori o degli studenti da parte delle rispettive assemblee o comitati, dei docenti da parte del Collegio dei docenti e del personale ATA da parte delle RSU.

ART. 18

Dove invece si opera una rottura netta con la normativa precedente è nell'indicazione della quantificazione delle ore di sostegno. Infatti l'art. 18, comma 1, lett. a) del Decreto abroga a partire dal 1° gennaio 2019 il 5° periodo del comma 5 dell'art. 10 della Legge 122/2010, che esplicitava che tali quantificazioni fossero indicate nel PEI, mentre ora il decreto prevede che la proposta di quantificazione delle ore sia effettuata dal dirigente scolastico sulla base dei PEI dei singoli alunni (art. 10, comma 1).

Capo VI ulteriori disposizioni

Formazione in servizio del personale della scuola

Continuità del progetto educativo e didattico

Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

Istruzione domiciliare

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

Abrogazioni e coordinamenti

Decorrenze e norme transitorie

Copertura finanziaria